

## Delibera n° 271

Estratto del processo verbale della seduta del  
**25 febbraio 2022**

**oggetto:**

LR 5/2020, ART 12. PROGRAMMA ANTICRISI COVID-19. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO ATTIVATE E DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONVERSIONE IN SOVVENZIONE DEI FINANZIAMENTI.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	assente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, così come modificata dalla Commissione europea con Comunicazioni C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 e C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, di seguito Comunicazione;

**Visto** l'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19) ai sensi del quale la Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19";

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 552 con la quale sono state definite le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi COVID-19;

**Preso atto** che, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea, in data 9 aprile 2020, il regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N) intitolato "Concessione di aiuti di Stato previsti dal Programma anticrisi Covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020 nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

**Vista** la Decisione C(2020) 2624 final di data 21 aprile 2020 con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni al predetto regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N) e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**Vista** la deliberazione 24 aprile 2020, n. 610 con la quale la Giunta regionale ha ridefinito le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi COVID-19;

**Vista** la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di seguito Fondo, per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 5/2020 il Fondo ha attivato nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione;

**Atteso** che le tipologie di finanziamento attivate dal Fondo nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 sono comprese tra le misure di aiuto individuate dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, con proprie deliberazioni nn. 552/2020, 747/2020, 1299/2020, 122/2021, 523/2021, 1133/2021, 1301/2021, 1472/2021, 1582/2021 e 1835/2021;

**Considerato** che con le deliberazioni n. 552/2020, n. 610/2020, nonché con le deliberazioni n. 931 del 19 giugno 2020, n. 1299 del 21 agosto 2020, n. 523 del 1 aprile 2021, n. 586 del 16 aprile 2021, n. 1133 del 16 luglio 2021, n. 1301 del 20 agosto 2021, n. 1582 del 15 ottobre 2021 e n. 1835 del 26 novembre 2021, la Giunta regionale ha definito, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 5/2020, i criteri e le modalità per l'erogazione dei precitati finanziamenti del Fondo e delle sovvenzioni;

**Visto** l'articolo 3, commi da 31 a 37, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che prevede aiuti alle imprese aventi come attività costituente l'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione in forma associata per la produzione dell'actinidia nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi Covid-19" di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5;

**Visto** l'articolo 3, commi da 3 a 16, da 73 a 75, da 76 a 83 e da 122 a 126 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di Stabilità 2022) che prevedono aiuti per investimenti in compendi malghivi, aiuti per esigenze di liquidità aziendale derivanti dalla distruzione di prodotti immobilizzati in magazzino per mancata vendita, aiuti alle imprese agricole che svolgono attività di macellazione di urgenza e aiuti alle associazioni che svolgono

attività di miglioramento delle specie animali allevate sul territorio regionale, tutti rientranti nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi Covid-19" di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5;

**Rilevata** conseguentemente la necessità di aggiornare l'elenco delle misure del Programma Anticrisi COVID-19, da ultimo modificato con delibera n. 1472/2021, con l'inserimento dei finanziamenti erogabili ai sensi dell'articolo 3, commi da 31 a 37, della legge regionale 13/2021, e dell'articolo 3, commi da 3 a 16, da 73 a 75, da 76 a 83 e da 122 a 126 della legge regionale 24/2021, nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** il paragrafo 23 ter della Comunicazione come introdotto dalla Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine) che consente la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse ai sensi della Comunicazione sotto forma di finanziamenti;

**Preso atto** che il comma 6, lettere b) e c) dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020 così come da ultimo modificato dall'articolo 93 della legge regionale Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppo Impresa)) prevede che la Giunta regionale individui, con propria deliberazione, le tipologie di finanziamento alle quali applicare la predetta conversione e che la stessa deliberazione definisca i criteri e le modalità per la conversione medesima;

**Preso atto** che, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea, in data 19 marzo 2021, il regime di aiuto numero SA.62409 (2021/N) ai fini dell'adeguamento del regime regionale esistente alla quinta modifica del Quadro temporaneo;

**Vista** la Decisione C(2021) 2707 final di data 16 aprile 2021 con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni al predetto regime di aiuto numero SA.62409 (2021/N) e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**Considerato** che con la predetta deliberazione n. 1133/2021 la Giunta regionale ha introdotto, quale misura del Programma Anticrisi COVID-19 la conversione in sovvenzione di finanziamenti che concernono progetti di sviluppo delle filiere agroalimentari regionali, ai sensi del paragrafo 23 ter della Comunicazione ed in applicazione del comma 6, lettere b) e c) dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020 così come da ultimo modificato dall'articolo 93 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia Sviluppo Impresa)) e dell'articolo 10 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettore 2021));

**Considerato** altresì che con la medesima deliberazione 1133/2021 e con la deliberazione 1301/2021, 1472/2021, 1582/2021 e 1835/2021, sono stati definiti i criteri e le modalità per la predetta conversione in sovvenzione stabilendo che la stessa si realizzi con la rinuncia al rientro o a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati dal Fondo e che la conversione in sovvenzione riguardi nello specifico i finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6/2021 per il fabbisogno di liquidità delle imprese che attuano in forma congiunta e integrata progetti di investimento diretti ad aumentare l'efficienza e la competitività nel comparto lattiero-caseario ed in quello della carne bovina e suina da animali che non abbiano subito trattamenti antibiotici nella fase di allevamento, nonché i finanziamenti per il fabbisogno di liquidità relativo a progetti per il ripristino della coltura dell'olivo, quelli relativi ad un progetto di sviluppo della filiera della carne suina e quelli relativi ad un progetto di investimento per il ripristino e lo sviluppo della coltura della canapa biologica;

**Ritenuto** necessario ampliare il campo di applicazione della conversione in sovvenzione dei finanziamenti erogati dal Fondo per il fabbisogno di liquidità aziendale sia per le imprese che procedono alla distruzione di prodotti

immobilizzati in magazzino per mancata vendita che per le associazioni che svolgono attività di miglioramento delle specie animali per progetti di investimento che favoriscono la continuità dell'offerta, il miglioramento della logistica, la concentrazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

**Ritenuto** al tal fine di aggiornare i "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5" approvato con delibera 1835/2021 nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), della quale costituisce parte integrante e sostanziale

**Preso atto** inoltre che, in considerazione delle caratteristiche attuali del mercato, la conversione in sovvenzione per un progetto di investimento per il ripristino e lo sviluppo della coltura della canapa biologica possa riguardare finanziamenti concessi sia a micro, piccole e medie imprese che a grandi imprese;

**Ritenuto**, pertanto, di modificare il paragrafo 7 "Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo ad un progetto di investimento e sviluppo della coltura della canapa biologica", punto 4 dell'Allegato 1 della delibera 1835/2021 eliminando il riferimento alle micro o piccole e medie imprese;

**Su proposta** dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

**la Giunta regionale** all'unanimità,

delibera

1. di approvare il provvedimento allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Individuazione delle misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione europea del 19 marzo 2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, a seguito alla decisione di approvazione C(2020) 2624 final di data 21 aprile 2020 della Commissione europea del regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N)", che sostituisce integralmente l'allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale 1472/2021;
2. di approvare il provvedimento allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5" che sostituisce integralmente l'allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale 1835/2021;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

## ALLEGATO ALLA DELIBERA N 271 DEL 25 FEBBRAIO 2022

### ALLEGATO 1

**Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19), articolo 12, commi 2 e 3**

**Individuazione delle misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione europea del 19 marzo 2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, a seguito alla decisione di approvazione C(2020) 2624 final di data 21 aprile 2020 della Commissione europea del regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N) "Programma anticrisi COVID-19"**

<b>MISURE DI AIUTO</b>
<b>L.R. 30 dicembre 2008 n.17 (Legge finanziaria 2009), art. 3, commi da 12 a 15;</b> <b>DPRReg. 29 settembre 2009, n.261</b> (e successive modifiche ed integrazioni) Rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli.
<b>L.R. 23 gennaio 2007 (Legge finanziaria 2007), art.7, commi da 43 a 46, come modificata dalla L.R. 30 dicembre 2008 n.17 (Legge finanziaria 2009), art. 3, comma 66;</b> <b>DPRReg. 29 settembre 2009, n.263</b> (e successive modifiche ed integrazioni) Rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
<b>L.R. 28 dicembre 2017 n.45 (Legge finanziaria 2018), art.3, commi da 42 a 44.</b> Finanziamenti erogati ai sensi del comma 44, lettera b) finalizzati al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di acquacoltura.
<b>L.R. 11 agosto 2011, n.11 (Assestamento del bilancio 2011), art. 2, commi da 17 a 24;</b> <b>DPRReg. 24 maggio 2012, n. 113/2012</b> (e successive modifiche ed integrazioni) Anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli.
<b>L.R. 27 dicembre 2013, n.23 (Legge finanziaria 2014), art. 2, comma da 68 a 71.</b> Finanziamenti erogati ai sensi del comma 71 finalizzati al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale.
<b>L.R. 28 dicembre 2017 n.45 (Legge finanziaria 2018), art.3 commi da 42 a 44.</b> Finanziamenti erogati ai sensi del comma 44, lettera a) finalizzati ad investimenti produttivi e di modernizzazione delle imprese di acquacoltura
<b>L.R. 20 novembre 1982, n.80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), art. 5, comma primo, lettera A);</b>

<p><b>DPReg. 23 dicembre 2014, n. 247/2014</b> (e successive modifiche ed integrazioni)</p> <p>Finanziamenti per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli</p>
<p><b>L.R. 20 novembre 1982, n.80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), art. 5, comma primo, lettera B);</b></p> <p><b>DPReg. 23 dicembre 2014, n. 248/2014</b> (e successive modifiche ed integrazioni).</p> <p>Finanziamenti per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli</p>
<p><b>L.R. 6 marzo 2008, n.6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), art. 1, lettera a);</b></p> <p><b>DPReg. 7 febbraio 2018, n. 23/2018</b> (e successive modifiche ed integrazioni)</p> <p>Indennizzi per i danni cagionati da fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo</p>
<p><b>L.R. 6 marzo 2008, n.6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), art. 39, comma 1, lettera b);</b></p> <p><b>DPReg. 15 maggio 2009, n. 128/2009</b> (e successive modifiche ed integrazioni)</p> <p>Contributi a imprese per indennizzo danni al patrimonio zootecnico arrecati da specie di interesse comunitario</p>
<p><b>L.R. 6 marzo 2008, n.6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), art. 10, comma 1, lettera c);</b></p> <p><b>Regolamenti provinciali (D.CC PN n. 50/2009, DCC TS 16.09.2004, DCC GO n. 23/2007, DCC UD 31/2010)</b> (e successive modifiche ed integrazioni)</p> <p>Contributi per la prevenzione dei danni all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo</p>
<p><b>L.R. 27 dicembre 2019, n.24 (Legge di Stabilità 2020), art. 3, commi da 97 a 101.</b></p> <p>Contributo straordinario alle imprese agricole a titolo di indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica</p>
<p><b>L.R. 4 agosto 2014, n.15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), art. 2, comma 6.</b></p> <p>Contributi ai consorzi apistici provinciali per iniziative di tutela della sanità delle api, assistenza tecnica agli apicoltori e azioni di contrasto dello spopolamento del patrimonio apistico</p>
<p><b>L.R. 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), art. 4;</b></p> <p><b>DPReg. 12 ottobre 1999, n. 316</b> (e successive modifiche ed integrazioni)</p> <p>Contributi ai conduttori dei fondi per il mantenimento e miglioramento dei biotopi</p>

<p><b>L.R. 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), art. 8.</b></p> <p>Contributi ai conduttori dei fondi per il mantenimento e miglioramento dei biotopi</p>
<p><b>L.R. 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), art. 41 ter, comma 4, lettera d).</b></p> <p>Contributi per la viabilità forestale</p>
<p><b>L.R. 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), art. 41 Ter, commi 2 e 3.</b></p> <p>Contributi per la pianificazione forestale</p>
<p><b>L.R. 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017), art. 3, comma 35.</b></p> <p>Contributi alle imprese, inserite nella graduatoria di cui all'articolo 10 del decreto del presidente della regione 4 febbraio 2015, n. 20, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la stipula delle fideiussioni</p>
<p><b>L.R. 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), art. 15, comma 3 bis;</b></p> <p>Contributi alle associazioni dei tartufai per iniziative finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio tartuficolo e alla realizzazione di attività formative</p>
<p><b>L.R. 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), art. 13, comma 1, lettera a).</b></p> <p>Contributi agli apicoltori, singoli o associati che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, per la costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari</p>
<p><b>L.R. 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), art. 13, comma 1, lettera b).</b></p> <p>Contributi agli apicoltori per l'acquisto di attrezzature apistiche</p>
<p><b>L.R. 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), art. 13, comma 1, lettera c).</b></p> <p>Contributi agli apicoltori per l'acquisto di alveari e famiglie di api</p>
<p><b>L.R. 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), art. 1, commi 1 e 2, art. 1 bis, art. 1 bis.1, art. 1 ter, art. 2, commi 1, 3, 3bis.</b></p> <p>Finanziamento del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura</p>
<p><b>LR 27 dicembre 2013, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)) art. 2, commi da 30 a 34</b></p> <p>Finanziamenti per la valorizzazione delle produzioni di qualità, di eccellenza e di forte valore identitario attraverso progetti di promo-commercializzazione o di marketing anche territoriale, nonché attraverso progetti volti a garantire la corrispondenza dei prodotti agricoli ai requisiti dei rispettivi disciplinari.</p>

<p><b>L.R. 12 ottobre 2018, n. 21 (Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni).</b></p> <p>Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.</p>
<p><b>L.R. 12 ottobre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), art. 3, comma 23.</b></p> <p>Contributi alle imprese agricole per l'abbattimento del costo delle commissioni dovute sulle garanzie rilasciate da confidi e ISMEA</p>
<p><b>L.R. 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), art. 33, comma 1.</b></p> <p>Contributi in conto capitale alle imprese per realizzazione di progetti integrati del comparto lattiero - caseario</p>
<p><b>L.R. 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), art. 3, comma 5.</b></p> <p>Contributi ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di "turnari" a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli</p>
<p><b>L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), art. 3, comma 53.</b></p> <p>Aiuti per la realizzazione delle piattaforme digitali per il miglioramento della gestione aziendale</p>
<p><b>L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), art. 3, commi da 67 a 83.</b></p> <p>Intervento finalizzato a contrastare l'abbandono del territorio montano</p>
<p><b>L.R. 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), art. 3, commi da 37 a 42.</b></p> <p>Finanziamenti del Fondo di rotazione regionale in agricoltura per investimenti che risultano agevolabili ai sensi di norme regionali nella forma di contribuzione in conto capitale e di finanziamento agevolato con la rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento</p>
<p><b>L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), art. 4, commi da 10 a 24.</b></p> <p>Valorizzazione delle produzioni agricole realizzate nei territori montani dalle imprese in forma congiunta e integrata</p>
<p><b>LR 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisetto 2021), art.11.</b></p> <p>Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale e del fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di sviluppo delle filiere agroalimentari regionali con rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento</p>
<p><b>LR 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), art. 3, commi da 31 a 37</b></p> <p>Aiuti alle imprese aventi come attività costituente l'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione in forma associata per la produzione dell'actinidia</p>
<p><b>LR 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) art. 3.</b></p>

**commi da 3 a 16:** aiuti finalizzati alla riqualificazione del patrimonio malghivo regionale;

**commi da 73 a 75:** finanziamenti per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale con la rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento per sopperite alle esigenze di liquidità aziendali derivanti dalla distruzione di prodotti immobilizzati in magazzino per mancata vendita;

**commi da 76 a 83:** aiuto a supporto delle imprese agricole che svolgono attività di macellazione speciale d'urgenza;

**commi da 122 a 126:** finanziamenti agevolati per l'anticipazione del fabbisogno di liquidità per progetti di investimento che favoriscono la continuità dell'offerta, il miglioramento della logistica, la concentrazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

**ALLEGATO 2**

**Criteria e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5.**

**1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di conversioni**

1. La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 sotto forma di finanziamento, di seguito sovvenzione, si realizza con la rinuncia al rientro o a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati dal Fondo ai sensi dell'articolo 3 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni e prestiti" di cui all'allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale 610/2020.
2. I finanziamenti e le sovvenzioni possono essere concessi, qualora le imprese beneficiarie lo richiedano, a fronte di verifica istruttoria del possesso, da parte delle imprese medesime, dei requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni; in questo caso la concessione è condizionata all'accertamento dell'ammissibilità dei progetti e delle spese oggetto dei finanziamenti, da effettuarsi al momento della rendicontazione delle stesse.
3. I progetti oggetto dei finanziamenti e delle sovvenzioni concessi con la modalità di cui al punto 2 sono presentati all'Amministratore del Fondo entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta dei finanziamenti e delle sovvenzioni medesimi.
4. La concessione dei finanziamenti e delle sovvenzioni realizzata con le modalità di cui al punto 2 è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'ammissibilità dei progetti e delle spese oggetto dei finanziamenti medesimi.
5. Ciascuna impresa può presentare una sola richiesta di conversione.
6. Ai sensi del presente provvedimento, per "commercializzazione" dei prodotti si intende l'immissione dei prodotti sul mercato; il trasferimento dei prodotti tra imprese partecipate non è considerato commercializzazione.

**2. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a un progetto di sviluppo della filiera lattiero casearia.**

**Progetto di coordinamento e ottimizzazione dello sbocco commerciale dei prodotti**

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di un progetto di trasformazione, di commercializzazione e di promozione del latte e dei prodotti lattiero caseari attuato in forma congiunta ed integrata da più imprese al fine di migliorare l'efficienza e la competitività delle stesse in ambito produttivo e commerciale.
2. Al progetto aderiscono almeno 5 imprese attive in regione che:
  - a) singolarmente, trasformano e commercializzano latte proveniente, per oltre il 75% del totale su base annua, da unità produttive situate nel territorio regionale, di seguito denominate stalle, e commercializzano i prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla sua trasformazione;

- b) impiegano complessivamente, per le attività di cui alla lettera a), almeno il 15% della produzione totale annua di latte che le stalle conferiscono a primi acquirenti in regione con riferimento ai dati ricavabili dal portale SIAN;
- c) partecipano alla costituzione ed all'organizzazione in regione di una società consortile, che nell'assetto organizzativo delle stesse assume il ruolo di organizzazione comune che coordina ed ottimizza quantomeno lo sbocco commerciale dei loro prodotti, di seguito definita struttura. L'atto costitutivo della struttura prevede la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di nominare un componente del consiglio di amministrazione della struttura medesima.
3. La produzione annua di riferimento per la dimostrazione dei requisiti è quella desunta dalla media delle produzioni e dei conferimenti del triennio 2018/2020.
  4. Alla struttura ciascuna delle imprese aderenti affida la definizione e l'applicazione di strategie unitarie di commercializzazione, promozione, distribuzione e di eventuali servizi correlati, di una aliquota inizialmente corrispondente, in totale, all'equivalente di almeno un quinto del latte di cui alla lettera a).
  5. Ciascuna impresa aderente al progetto affida inoltre alla struttura una ulteriore aliquota variabile delle proprie attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione del latte, nonché delle attività di stagionatura, condizionamento, porzionamento e confezionamento dei relativi prodotti, ovvero della conduzione dei corrispondenti impianti.
  6. L'impegno da parte delle imprese all'affidamento di quanto precedentemente indicato ed il possesso da parte della struttura delle attribuzioni necessarie ai corrispondenti adempimenti sono attestati e documentati a corredo della richiesta di sovvenzione. Il relativo assolvimento è dimostrato, con i necessari conferimenti e devoluzioni di attività, ed è condizione per la conferma della sovvenzione richiesta nei tempi e nei modi di seguito previsti.
  7. Nel caso in cui l'autonoma attività di commercializzazione diretta di una singola impresa abbia interessato un'aliquota pari o superiore al 50% del latte di cui al paragrafo, 2 lett. a), i presupposti per l'affidamento delle attività di cui al paragrafo 5 possono non sussistere.
  8. La struttura assume il compito di rappresentare le imprese aderenti e di agevolare e coordinare l'attivazione del progetto.
  9. Sono beneficiari della sovvenzione la struttura e le singole imprese.  
La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

<b>TIPOLOGIE DI IMPRESA</b>	<b>PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE</b>	<b>IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO</b>
STRUTTURA	80%	1.800.000,00 euro
IMPRESE	80%	1.800.000,00 euro

10. Le richieste di sovvenzione e le relative domande di finanziamento, redatte su modulistica messa a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inoltrate con un'unica comunicazione dalla struttura allo stesso Amministratore con allegata la seguente documentazione:
  - a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti della struttura e delle imprese;
  - b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni previste da parte della struttura e delle imprese;
  - c) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di sovvenzione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti della struttura e delle imprese;
  - d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto o altra spesa prevista dal

progetto;

e) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili.

11. I finanziamenti e la sovvenzione sono concessi a fronte di spese o contributi consortili relativi alle seguenti tipologie:

a) l'acquisto, la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento degli stabilimenti produttivi e delle unità operative della struttura e delle imprese, anche per l'utilizzo condiviso tra le imprese aderenti e la struttura;

b) l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, anche per l'utilizzo condiviso tra le imprese aderenti e la struttura;

c) la costituzione della struttura;

d) le somme conferite da ciascuna impresa per la sottoscrizione delle quote iniziali di partecipazione al capitale sociale della struttura, nel limite massimo del 10% dell'importo massimo del finanziamento concedibile;

e) la commercializzazione, la promozione e la distribuzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

f) la certificazione e quanto necessario a garantire la tracciabilità, la prova della provenienza del latte, gli standard qualitativi, la salubrità e la genuinità del latte, dei prodotti e dei processi;

g) la creazione e l'impiego di sistemi identificativi e di riconoscimento del latte e dei prodotti lattiero-caseari finalizzati alla vendita ed alla distribuzione;

h) il capitale circolante attinente alle spese di funzionamento della struttura nei 18 mesi successivi alla presentazione della domanda di sovvenzione;

i) l'acquisto di materiali biodegradabili o riciclabili per il confezionamento del latte e dei prodotti derivati;

j) l'acquisto di mezzi elettrici per il trasporto e la distribuzione dei prodotti;

k) l'I.V.A. nel caso in cui non sia recuperabile.

Per contributo consortile si intende il trasferimento di risorse dalle imprese alla struttura per consentire alla stessa la realizzazione del progetto con riferimento alle suddette tipologie di spesa. La struttura rendiconta le spese sostenute con l'utilizzo dei contributi consortili. Le spese sostenute dalla struttura con l'utilizzo dei contributi consortili non possono essere oggetto di richiesta di finanziamento o sovvenzione da parte della struttura stessa.

Sono ritenute ammissibili le spese tecniche nel limite, per ciascuna impresa e per la struttura, del 10% del totale delle spese di cui alle predette lettere a) e b).

12. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

a) autoveicoli o mezzi di trasporto, ad eccezione dei mezzi elettrici;

b) spese sostenute prima della presentazione della domanda ad eccezione delle spese per la costituzione della struttura.

13. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione e ricevute le comunicazioni bancarie di avvenuta deliberazione di erogazione dei finanziamenti medesimi, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti ed alla loro contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento, per un importo pari a quello della sovvenzione. Nel caso in cui le risorse finanziarie del Fondo, così come risultanti dalle indicazioni di spesa impartite all'Amministratore del Fondo dalla Giunta regionale e dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 istitutiva del Fondo, risultassero insufficienti all'erogazione dei finanziamenti, gli stessi e la relativa sovvenzione sono proporzionalmente ridotti.

14. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.
15. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.
16. La sovvenzione è proporzionalmente ridotta nel caso in cui, prima della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti, il numero delle imprese aderenti stesse si riduca in modo da non soddisfare quanto previsto in merito al numero minimo di imprese aderenti o la percentuale minima di impiego complessivo di latte non raggiunga il 15% della produzione totale annua di latte delle stalle conferito a primi acquirenti in regione.

**3. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di sviluppo della filiera della carne bovina e suina da animali che non abbiano subito trattamenti antibiotici nella fase di allevamento**

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento attuati in forma congiunta ed integrata da più imprese appartenenti alla filiera delle carni bovine e suine per le seguenti finalità:
  - a) razionalizzazione, potenziamento ed ammodernamento della filiera delle carni in Friuli Venezia Giulia tramite la valorizzazione delle produzioni ottenute da animali che non abbiano subito trattamenti antibiotici nella fase di allevamento, di seguito denominate carni "antibiotic free";
  - b) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute, igiene e benessere degli animali destinati alla produzione di carni "antibiotic free";
  - c) adeguamento e potenziamento degli impianti e delle attrezzature zootecniche dedicati all'allevamento, alla macellazione e alla trasformazione delle carni "antibiotic free";
  - d) valorizzazione delle produzioni ottenute dalla trasformazione dei prodotti delle carni "antibiotic free";
  - e) realizzazione di economie di scala o di scopo.
2. Sono beneficiari della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che svolgono in regione le seguenti attività:
  - a) allevano suini o bovini per la produzione di carni "antibiotic free";
  - b) macellano bovini o suini;
  - c) trasformano carni bovine o suine "antibiotic free" e commercializzano prodotti derivanti dalla trasformazione delle carni "antibiotic free".

I progetti riguardano allevamenti di suini dedicati esclusivamente alla produzione di carni "antibiotic free" ed allevamenti di bovini con almeno il 5% del numero dei capi totali allevati, così come presenti in banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), destinati alla produzione di carni "antibiotic free".

3. Le singole imprese che aderiscono ai progetti utilizzano servizi accreditati per la certificazione delle carni "antibiotic free" o biologiche e per la tracciabilità della filiera produttiva.
4. Le imprese a cui è concessa la conversione sono micro o piccole e medie imprese con unità produttiva economica situata sul territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).
5. Ai progetti di investimento aderiscono almeno dieci imprese, di cui almeno sette di allevamento, una di macellazione, una di trasformazione ed una di commercializzazione. Le imprese di allevamento aderenti ai progetti di ogni singola filiera devono allevare complessivamente almeno 1500 suini o almeno 100 bovini

nell'arco di dodici mesi destinati alla produzione di carni "antibiotic free".

Nel caso in cui, all'interno di ogni singola filiera, siano presenti allevamenti di suini biologici, il numero minimo di capi allevati nell'arco di dodici mesi da ogni singola impresa è pari a 200.

6. Le imprese aderenti ai progetti individuano al loro interno un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.
7. La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.
8. La misura massima della conversione soddisfa le seguenti condizioni:

<b>TIPOLOGIE DI IMPRESA PER ATTIVITÀ</b>	<b>PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE</b>	<b>IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE</b>
ALLEVAMENTO DI SUINI	80%	50.000,00
ALLEVAMENTO DI BOVINI	40%	25.000,00
MACELLAZIONE	40%	200.000,00
TRASFORMAZIONE	40%	200.000,00
COMMERCIALIZZAZIONE	40%	200.000,00

La percentuale massima e l'importo massimo della sovvenzione sono raddoppiati per le imprese aderenti al progetto nel caso in cui le spese dalle stesse sostenute ed oggetto della sovvenzione medesima siano destinate in misura prevalente all'attività di allevamento di bovini per la produzione di carni "antibiotic free".

Nel caso di allevamento di suini biologici l'importo massimo della sovvenzione è pari a euro 200.000,00.

Nel caso di spese sostenute e destinate prevalentemente alla macellazione e alla trasformazione di carni "antibiotic free", la percentuale massima della sovvenzione è raddoppiata.

9. La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:
  - a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese aderenti;
  - b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
  - c) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
  - d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;
  - e) un preventivo di spesa per ciascun servizio di consulenza;
  - f) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
  - g) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.
10. Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
  - a) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di immobili destinati alla produzione, macellazione, trasformazione e commercializzazione di carni "antibiotic free";
  - b) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti per la produzione, trasformazione e commercializzazione di carni "antibiotic free";
  - c) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti per la macellazione di carni;
  - d) spese tecniche nel limite del 10% delle spese di cui alla lettera a);

- e) spese per consulenze relative a servizi di certificazione e di tracciabilità dei prodotti di filiera;
11. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
    - a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
    - b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
    - c) I.V.A. se recuperabile.
  12. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.
  13. La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.
  14. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

**4. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale delle imprese di certificazione di prodotti agricoli per progetti volti a garantire la corrispondenza degli stessi ai requisiti dei rispettivi disciplinari**

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati ad imprese di certificazione di prodotti agricoli con sede operativa in regione per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento volti a garantire nel territorio regionale la corrispondenza di prodotti agricoli ai requisiti dei rispettivi disciplinari.
2. La sovvenzione è richiesta, con domanda all'Amministratore del Fondo inoltrata a partire dal quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale, contestualmente alla domanda per la concessione del finanziamento. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alla banca prescelta per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione.
3. La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

<b>PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE</b>	<b>IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO</b>
40%	1.800.000,00 euro

4. Le richieste di sovvenzione e di finanziamento sono corredate dalla seguente documentazione:
  - a) relazione descrittiva del progetto;
  - b) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
  - c) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto o arredo;
  - d) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte dell'impresa di certificazione richiedente.
5. Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
  - a) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di immobili destinati all'attività dell'impresa di certificazione di prodotti agricoli;

- b) acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e impianti per l'attività dell'impresa di certificazione di prodotti agricoli;
  - c) spese per l'elaborazione di sistemi di certificazione identificativi e di riconoscimento dei prodotti agricoli;
  - d) spese tecniche nel limite del 10% delle spese di cui alla lettera a).
6. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
- a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
  - b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
  - c) I.V.A. se recuperabile.
7. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.
8. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.
9. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.
10. Per la concessione dei finanziamenti trovano inoltre applicazione i criteri e le modalità, per quanto compatibili, di cui all'articolo 2, commi da 30 a 34, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23.

## **5. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di investimento per il ripristino e lo sviluppo della coltura dell'olivo.**

- 1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti per la produzione di olive e per la trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti che derivano dalla lavorazione delle stesse al fine di ripristinare e sviluppare la coltura dell'olivo e di migliorare l'efficienza e la competitività delle imprese aderenti ai progetti.
- 2. Sono beneficiari della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che svolgono in regione le seguenti attività:
  - a) produzione di olive;
  - b) trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti.
- 3. Le imprese a cui è concessa la conversione sono micro o piccole e medie imprese con unità produttiva economica situata sul territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).
- 4. Ai progetti di investimento aderiscono almeno sette imprese, di cui almeno cinque di produzione, una di trasformazione e una di commercializzazione.
- 5. I progetti prevedono la costituzione e l'organizzazione in regione di un consorzio o di una società consortile per lo svolgimento delle attività di trasformazione, imbottigliamento, etichettatura e analisi di laboratorio nonché la definizione e l'applicazione di strategie unitarie di commercializzazione, promozione, distribuzione e di eventuali servizi correlati. Il consorzio o la società consortile può essere a sua volta beneficiario della sovvenzione.

7. Il consorzio o la società consortile assume il compito di rappresentare le imprese aderenti ai progetti e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.
8. La sovvenzione è richiesta dal consorzio o dalla società consortile con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione.
9. La misura massima della conversione soddisfa le seguenti condizioni:

<b>TIPOLOGIE DI IMPRESA PER ATTIVITÀ</b>	<b>PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE</b>	<b>IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE</b>
IMPRESE DI PRODUZIONE	80%	25.000,00
IMPRESA DI TRASFORMAZIONE	80%	800.000,00
IMPRESA DI COMMERCIALIZZAZIONE	80%	100.000,00

10. La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:
  - a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
  - b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
  - c) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
  - d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;
  - e) un preventivo di spesa per ciascun servizio di consulenza;
  - f) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
  - g) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.
11. I finanziamenti e la sovvenzione sono concessi a fronte di spese relative alle seguenti tipologie:
  - a) l'acquisto, la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento di immobili destinati alla trasformazione delle olive e alla commercializzazione dei prodotti trasformati;
  - b) l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;
  - c) l'impianto di nuovi uliveti;
  - d) la costituzione del consorzio o della società consortile;
  - e) la commercializzazione e la promozione dei prodotti di cui al paragrafo 1;
  - f) la certificazione e quanto necessario a garantire la tracciabilità, la prova della provenienza, gli standard qualitativi, la salubrità e la genuinità dei prodotti e dei processi;
  - g) l'I.V.A. nel caso in cui non sia recuperabile.

Sono ritenute ammissibili le spese tecniche nel limite del 10% del totale delle spese di cui alle predette lettere a) e b).

12. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
  - a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
  - b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
  - c) I.V.A. se recuperabile;

13. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.
14. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.
15. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

**6. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a un progetto di sviluppo della filiera della carne suina.**

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di un progetto di investimento attuato in forma congiunta ed integrata da più imprese appartenenti alla filiera delle carni suine per le seguenti finalità:
  - a) razionalizzazione, potenziamento ed ammodernamento della filiera produttiva delle carni suine;
  - b) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali destinati alla produzione di carni;
  - c) adeguamento e potenziamento degli impianti e delle attrezzature zootecniche dedicati all'allevamento, alla macellazione e alla trasformazione delle carni;
  - d) valorizzazione delle produzioni ottenute dalla trasformazione dei prodotti della carne;
  - e) realizzazione di economie di scala o di scopo.
2. Sono beneficiari della sovvenzione le singole imprese che aderiscono al progetto e che svolgono in regione le seguenti attività:
  - a) allevano o macellano suini;
  - b) trasformano carni suine e commercializzano prodotti derivanti dalla trasformazione delle carni suine.
3. Le singole imprese che aderiscono al progetto devono obbligatoriamente aderire a programmi di miglioramento della qualità dei prodotti e di tracciabilità
4. Le imprese a cui è concessa la conversione sono micro o piccole e medie imprese con unità produttiva economica situata sul territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).
5. Al progetto di investimento aderiscono almeno dieci imprese, di cui almeno sette di allevamento, una di macellazione, una di trasformazione e una di commercializzazione.
6. Le imprese aderenti ai progetti individuano al loro interno un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti
7. La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda presentata all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di

sovvenzione.

8. La misura massima della conversione soddisfa le seguenti condizioni:

TIPOLOGIE DI IMPRESA PER ATTIVITÀ	PERCENTUALE MASSIMA DELLA CONVERSIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DELLA CONVERSIONE PER PROGETTO
ALLEVAMENTO DI SUINI	80%	25.000,00	
MACELLAZIONE	40%	800.000,00	
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE	40%	200.000,00	
<b>TOTALE</b>			<b>1.400.000,00</b>

9. La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
- d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;
- e) un preventivo di spesa per ciascun servizio di consulenza
- f) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- g) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa;

10. Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di immobili destinati alla produzione, macellazione, trasformazione e commercializzazione di carni suine;
- b) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti per la produzione, macellazione, trasformazione e commercializzazione di carni suine;
- c) spese tecniche nel limite del 10% delle spese di cui alla lettera a).
- d) spese per consulenze relative alla certificazione di qualità e di tracciabilità dei prodotti di filiera;

11. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
- b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
- c) IVA se recuperabile;

12. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

13. La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione di richiesta della sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

14. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.
15. Tutte le sovvenzioni concesse alle imprese di allevamento aderenti al medesimo progetto sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui, prima della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto medesimo, il numero delle stesse si riduca in modo da non soddisfare quanto previsto in merito al numero minimo di imprese di allevamento aderenti.
16. Ogni progetto deve avere una durata minima di tre anni a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria.

**7. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo ad un progetto di investimento per il ripristino e lo sviluppo della coltura della canapa biologica**

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di un progetto per la produzione, trasformazione, e commercializzazione della canapa coltivata in pieno campo con metodi di coltivazioni biologici al fine di ripristinare e sviluppare la coltura della canapa biologica e di migliorare l'efficienza e la competitività delle imprese aderenti al progetto.
2. Sono beneficiari della sovvenzione le singole imprese che aderiscono al progetto e che svolgono in regione le seguenti attività:
  - a) produzione di canapa biologica coltivata in pieno campo;
  - b) trasformazione di canapa biologica e commercializzazione dei prodotti ottenuti.
3. Le imprese possono beneficiare una sola volta della sovvenzione.
4. Le imprese a cui è concessa la conversione sono imprese con unità produttiva economica situata sul territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).
5. Al progetto di investimento aderiscono almeno venti imprese, di cui almeno diciotto imprese di produzione, una di trasformazione e una di commercializzazione.
6. Il progetto prevede la costituzione e l'organizzazione in regione di un consorzio o di una società consortile per lo svolgimento delle attività di produzione e trasformazione della canapa biologica nonché per la definizione e l'applicazione di strategie unitarie di commercializzazione e promozione e di eventuali servizi correlati. Il consorzio o la società consortile può essere a sua volta beneficiario della sovvenzione.
7. Il consorzio o la società consortile assume il compito di rappresentare le imprese aderenti al progetto e di agevolare e coordinare l'attuazione del progetto stesso.
8. La sovvenzione è richiesta dal consorzio o dalla società consortile con domanda presentata all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione.
9. La misura massima della conversione soddisfa le seguenti condizioni:

<b>TIPOLOGIE DI IMPRESA PER ATTIVITÀ</b>	<b>PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE</b>	<b>IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE</b>
IMPRESA DI PRODUZIONE	40%	25.000,00
IMPRESA DI TRASFORMAZIONE	40%	200.000,00

IMPRESA DI COMMERCIALIZZAZIONE	40%	200.000,00
--------------------------------	-----	------------

L'importo massimo della sovvenzione per le imprese di produzione è elevato a euro 35.000,00 nel caso in cui i finanziamenti e le sovvenzioni riguardino anche i contributi consortili.

Nel caso di spese sostenute dal consorzio o dalla società consortile per attività legate alla produzione di canapa biologica in pieno campo, la percentuale massima di sovvenzione è pari al 60% e l'importo massimo della sovvenzione è pari a euro 200.000,00.

Nel caso di contributi consortili per attività svolte dal consorzio o dalla società consortile legate alla produzione di canapa biologica in pieno campo, la percentuale massima di sovvenzione è pari al 60%.

Nel caso di spese sostenute dal consorzio o dalla società consortile per attività legate alla trasformazione di canapa biologica, la percentuale massima di sovvenzione è pari al 60% e l'importo massimo della sovvenzione è pari a euro 1.000.000,00.

10. La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:
- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
  - b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
  - c) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
  - d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;
  - e) un preventivo di spesa per ciascun servizio di consulenza;
  - f) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
  - g) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.
11. I finanziamenti e la sovvenzione sono concessi a fronte di contributi consortili, nel limite massimo di euro 10.000,00 per impresa, e di spese relativi alle seguenti tipologie:
- a) l'acquisto, la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento di immobili destinati allo stoccaggio, alla trasformazione della canapa biologica e alla commercializzazione dei prodotti trasformati;
  - b) l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;
  - c) l'acquisto di macchinari e attrezzature per la produzione e la raccolta della canapa biologica;
  - d) la costituzione del consorzio o della società consortile;
  - e) la commercializzazione e la promozione dei prodotti trasformati;
  - f) la certificazione e quanto necessario a garantire la tracciabilità, la prova della provenienza e gli standard qualitativi dei prodotti e dei processi;
  - g) l'I.V.A. nel caso in cui non sia recuperabile.

Sono ritenute ammissibili le spese tecniche nel limite del 10% del totale delle spese di cui alla predetta lettera a).

Per contributo consortile si intende il trasferimento di risorse dalle imprese al soggetto consortile per consentire allo stesso la realizzazione del progetto con riferimento alle suddette tipologie di spesa. Il soggetto consortile rendiconta le spese sostenute con l'utilizzo dei contributi consortili. Le spese sostenute dal soggetto consortile con l'utilizzo dei contributi consortili non possono essere oggetto di richiesta di finanziamento o sovvenzione da parte del soggetto stesso.

12. Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
  - a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
  - b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
  - c) I.V.A. se recuperabile;
13. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.
14. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.
15. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

**8. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale delle imprese che procedono alla distruzione di prodotti immobilizzati in magazzino per mancata vendita**

1. La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità derivante dalla distruzione di barbatelle immobilizzate nel magazzino delle imprese produttrici per mancata vendita, di seguito "prodotto".
2. Sono beneficiari della sovvenzione le imprese produttrici in regione del prodotto oggetto della distruzione.
3. La distruzione, realizzata con il controllo ufficiale degli Enti preposti, riguarda prodotto per il quale è autocertificata, ai sensi del DPR 445/2000, da parte delle imprese:
  - a) la produzione in regione, nell'anno 2021, da parte delle imprese richiedenti la conversione;
  - b) la corretta conservazione e il mantenimento qualitativo dei prodotti;
  - c) la mancata vendita.
4. Per la distruzione di barbatelle, si fa riferimento al prodotto denunciato al Servizio fitosanitario regionale che ha ottenuto il controllo e la certificazione alla messa in commercio come da modulo previsto dal d.lgs. n. 16/2021.
5. Al fine della sovvenzione, le imprese autocertificano, ai sensi del DPR 445/2000, altresì:
  - a) che il valore, espresso in termini quantitativi della produzione venduta nell'anno 2021, per la tipologia di prodotto oggetto della distruzione, non è superiore alla media dei valori delle stesse produzioni annue vendute, realizzate nel triennio 2018-2020;
  - b) il valore di costo del prodotto oggetto della distruzione.
6. Le imprese attestano quanto in precedenza previsto con autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 corredata da una specifica valutazione di congruità resa da un revisore legale iscritto all'elenco o dal collegio dei revisori nel caso di cooperative.
7. La sovvenzione è richiesta dalle imprese con domanda presentata all'Amministratore del Fondo, inoltrata a partire dal quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale, contestualmente alla domanda per la concessione dei finanziamenti. La richiesta di

finanziamento e di sovvenzione redatta su modello messo a disposizione dall'amministratore del Fondo, è inviata dalle imprese anche alla banca prescelta per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione.

8. La misura massima della sovvenzione è pari al valore di costo del prodotto oggetto di distruzione e soddisfa le seguenti condizioni:

<b>TIPOLOGIA DI PRODOTTO</b>	<b>PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE</b>	<b>IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE per finanziamento</b>
BARBATELLE	20%	1.000.000,00

9. La richiesta di finanziamento e di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:
- relazione descrittiva della preventivata distruzione del prodotto;
  - autocertificazioni di cui ai paragrafi da 3 a 5.
10. I finanziamenti oggetto delle sovvenzioni sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
11. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione, condizionatamente all'accertamento dell'avvenuta distruzione del prodotto.
12. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta distruzione del prodotto certificata dalle Autorità competenti.

**9. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale delle associazioni che svolgono attività di miglioramento delle specie animali per progetti di investimento che favoriscono la continuità dell'offerta, il miglioramento della logistica, la concentrazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**

- La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati alle associazioni che svolgono nel territorio regionale attività di miglioramento delle specie animali, per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento che favoriscono la continuità dell'offerta, il miglioramento della logistica, la concentrazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- La sovvenzione è richiesta, con domanda all'Amministratore del Fondo inoltrata a partire dal quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale, contestualmente alla domanda per la concessione del finanziamento. La richiesta di finanziamento e di sovvenzione redatta su modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo, è inviata dalle imprese anche alla banca prescelta per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della conversione
- La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

<b>PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE</b>	<b>IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO (€)</b>
80%	450.000,00

4. Le richieste di sovvenzione e di finanziamento sono corredate dalla seguente documentazione:
  - a) relazione descrittiva del progetto;
  - b) computo metrico estimativo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
  - c) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;
  - d) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte dell'associazione
5. Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
  - a) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di immobili;
  - b) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti, anche usati;
  - c) spese tecniche nel limite del 10% delle spese di cui alla lettera a).

Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

  - a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
  - b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
  - c) I.V.A. se recuperabile
6. A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione, condizionatamente all'accertamento dell'avvenuta distruzione dei prodotti.
7. La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.
8. La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE